



COMUNE DI FANANO

PROVINCIA DI MODENA

ORDINANZA SINDACALE

N. 28 del 21-05-2020

OGGETTO: RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA.
REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 24 DEL 13.05.2020..

- Richiamata la propria ordinanza n. 24 del 13.05.2020 con la quale si è disposta, in attuazione del D.P.C.M. 26.04.2020 e dell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30.04.2020, la riapertura del mercato settimanale della domenica limitatamente ai soli n. 7 posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari ed ai n. 2 riservati ai produttori agricoli, con effetto dal 17.05.2020 e fino a revoca;
- Visti:
 - il D.L. 16.05.2020 n. 33, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17.05.2020 con il quale sono state allentate le misure per la gestione ed il contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, disposte con i precedenti D.P.C.M. (da ultimo in data 26.04.2020) a far data dal 18.05.2020 e fino al 14.06.2020;
 - l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17.05.2020 “*Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19*” con la quale sono state recepite le misure di cui al D.P.C.M. sopra richiamato per il territorio della Regione Emilia Romagna;
- Visti, in particolare:
 - l'art. 1, c. 1, lett. dd) del DPCM 17.05.2020 il quale prevede che “*le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11*”
 - gli allegati 10 e 11 del decreto medesimo;
 - il punto 4. dell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17.05.2020, il quale prevede che “*a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività: - commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1;*
 - l'allegato n. 1 all'ordinanza medesima “*Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo*

svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna” , e, in particolare il paragrafo C) COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE;

- Ritenuto opportuno, in linea con i provvedimenti governativi e regionali, disporre la riapertura del mercato settimanale della domenica senza limitazioni merceologiche, fatti salvi eventuali provvedimenti governativi e regionali ulteriormente restrittivi o limitativi;
- Tenuto conto che il mercato settimanale della domenica si svolge ordinariamente nell’area di Piazza Rinaldi, nell’ambito della quale sono presenti n. 40 posteggi di cui n. 7 alimentari e n. 2 riservati ai produttori agricoli;
- Effettuate le opportune verifiche tramite i competenti uffici comunali, sulla base delle misure previste dalle sopra citate disposizioni in materia di distanziamento sociale, ed accertato che l’area non è sufficientemente ampia per garantire le condizioni di sicurezza necessarie per commercianti e cittadinanza;
- Ritenuto quindi:
 1. Di spostare i n. 7 posteggi alimentare e i n. 2 riservati ai produttori agricoli in altra area pubblica del capoluogo, idonea allo scopo e fornita dei servizi necessari, posta dall’intersezione tra Piazza Corsini con Via Abà fino al civico n. 9 di Via Abà stessa (Canonica), come da planimetria indicativa allegata al presente provvedimento alla lettera A);
 2. Di riposizionare i posteggi non alimentari all’interno dell’area di Piazza Rinaldi creando maggiori spazi tra un posteggio e l’altro e garantendo la presenza di adeguate aree per i clienti, come da planimetria indicativa allegata al presente provvedimento alla lettera B);
- Tenuto conto che, durante lo svolgimento del mercato settimanale della domenica, gli operatori di Polizia Locale sono normalmente presenti nelle aree mercatali e quindi possono intervenire per eventuali criticità che si rilevassero “sul campo” nella disposizione dei posteggi e verificare il rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza;
- Nel rispetto della normativa vigente che attribuisce al Sindaco le funzioni di autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica e visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- In applicazione di quanto sopra richiamato, fatte salve eventuali modifiche o integrazioni in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria;

ORDINA

Entro la propria competenza territoriale, fatti salvi gli obblighi normativi già vigenti, **con effetto dal 24.05.2020 e fino a revoca:**

1. La riapertura del mercato settimanale della domenica:
 - a) relativamente ai soli n. 7 posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari ed ai n. 2 riservati ai produttori agricoli, nell’area posta dall’intersezione tra Piazza Corsini con Via Abà fino al civico n. 9 di Via Abà stessa (Canonica), come da planimetria indicativa allegata al presente provvedimento alla lettera A);
 - b) relativamente ai posteggi non alimentari nell’area di Piazza Rinaldi, come da planimetria indicativa allegata al presente provvedimento alla lettera B).
2. **Ai commercianti**, di osservare le seguenti prescrizioni:
 - Non collocare le attrezzature di vendita nei posteggi fino a che non siano intervenuti preventivamente gli operatori di Polizia Locale;
 - Rispettare le misure contenute nel “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna”, punto 1. Misure Generali e punto 3. Misure a carico del titolare di posteggio;

- Delimitare ed allestire un' area di rispetto sul fronte del proprio posteggio, riservata ai clienti che stanno acquistando, di almeno 1,5 metri di profondità, provvedendo a rimuovere l'allestimento al termine delle operazioni di vendita;
- Controllare che i clienti che stanno acquistando e quelli in fila in attesa rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e le misure contenute nell'Allegato 11 "Misure per gli esercizi commerciali" al D.P.C.M. 16.05.2020;
- Non consentire l'accesso all'interno del posteggio o lateralmente allo stesso ai clienti e ai non addetti alle vendite;
- La merce posta in vendita dovrà essere idoneamente schermata o tenuta a distanza in modo tale da impedire che venga toccata dai clienti e/o scelta con modalità self service;
- Non offrire ai clienti assaggi della merce posta in vendita (per i posteggi alimentari);
- Rispettare tutte le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sanitaria nazionali e regionali;
- Al termine delle attività di vendita, raccogliere i materiali, gli imballi, i dispositivi monouso e tutti i rifiuti in genere presenti nell'area del posteggio, e collocarli all'interno di contenitori o sacchi a perdere, per agevolare le procedure di smaltimento rifiuti da parte dei servizi comunali.

3. **Agli acquirenti**, di osservare le seguenti prescrizioni:

- Utilizzare protezioni per le vie respiratorie (mascherine facciali) e guanti monouso;
- Non toccare la merce e/o sceglierla con modalità self service;
- Mantenere le distanze interpersonali previste dalla vigente normativa;
- Rispettare tutte le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sanitaria nazionali e regionali;

ORDINA ALTRESI'

- La chiusura al traffico veicolare di Via Sabbatini (dall'intersezione con Via Vittorio Veneto), Piazza Corsini, Piazzale Don Giovanni Monari e Via Abà (fino all'intersezione con Via Badiola) dalle ore 06.00 alle ore 16.00 delle domeniche di mercato a partire dal 24.05.2020.
- Lo sgombero dei parcheggi posti in Piazza Corsini e Via Abà (fino all'intersezione con Via Badiola) dalle ore 00,00 alle ore 16.00 delle domeniche di mercato a partire dal 24.05.2020.

Nelle vie e piazze sopra indicate è consentito il transito esclusivamente per i fornitori degli esercizi commerciali, che effettuano carico/scarico merci fino alle ore 09.00 del mattino.

E' consentito ai residenti nelle Vie Marciadrini, Neruzzi, C. Foli, Pellegrini di transitare lungo la Via Neruzzi per accedere alle proprie abitazioni; ai residenti nella Via Pellegrini è consentito inoltre di transitare in entrambi i sensi lungo la Via San Francesco per accedere alle proprie abitazioni.

DISPONE

- La divulgazione dei contenuti della presente ordinanza, con tutte le modalità ritenute opportune agli operatori del commercio ambulante ed alla cittadinanza;
- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Fanano;
- La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Modena, al Corpo Unico di Polizia Locale del Frignano, alla Stazione Carabinieri di Fanano, al Dipartimento di Sanità Pubblica del Distretto di Pavullo n/F dell'AUSL di Modena, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile ed alle Associazioni di categoria rappresentate nel territorio.

La presente ordinanza potrà essere integrata, modificata o revocata in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria.

Gli uffici comunali competenti e gli operatori del Corpo Unico di Polizia Locale del Frignano sono incaricati della predisposizione di quanto necessario, con riferimento alle modalità di svolgimento del mercato.

Gli operatori del Corpo Unico di Polizia Locale del Frignano sono autorizzati ad intervenire per ogni eventuale criticità si verificasse “sul campo” inerente la collocazione dei posteggi, disponendo anche eventuali aggiustamenti rispetto alle planimetrie allegate al presente atto.

Gli operatori delle Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, contro la quale è ammesso ricorso con le modalità ed i tempi stabiliti dalla vigente normativa.

La mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dalle vigenti normative.

La presente ordinanza revoca l'ordinanza sindacale n. 24 del 13.05.2020.

IL SINDACO
(F.to Sig. Stefano Muzzarelli)